

LA SIMULAZIONE

- **Definizione (art. 1414 c.c.).** – La simulazione costituisce, al pari della condizione, uno strumento attraverso cui l'ordinamento permette alle parti di “manipolare” gli effetti del contratto, o creando l'apparenza di un negozio che in realtà esse considerano privo di efficacia (simulazione assoluta), o programmando il verificarsi di effetti diversi da quelli che dovrebbero discendere dal contratto apparentemente in essere (simulazione apparente).

- **Esempi:** alcuni casi di simulazione.
 - ❖ Tizio, oberato dai debiti, vende simulatamente un proprio bene a Caio, per sottrarlo all'aggressione dei creditori. In verità, Tizio e Caio sono d'accordo in ordine al fatto che la vendita (in quanto simulata) non produrrà alcun effetto: Tizio conserverà la proprietà del bene e Caio non sarà obbligato a pagare il prezzo.

 - ❖ Tizio e Caio si accordano per compravendere un immobile, e individuano in 100.000 euro il prezzo del suddetto bene. Ciò malgrado, per ottenere dei vantaggi fiscali, decidono di indicare in contratto un prezzo inferiore a quello pattuito (simulazione relativa).

 - ❖ Tizio decide di donare un appartamento a Caia, con la quale intrattiene una relazione sentimentale. Per evitare però che la relazione diventi di dominio pubblico, Tizio e Caia fanno risultare l'immobile in

questione come l'oggetto di una vendita tra loro intervenuta, mentre in verità concordano nel volere la produzione non degli effetti tipici della vendita, ma di quelli della donazione: Caia, infatti, riceve gratuitamente la proprietà dell'appartamento, e non deve versare a Tizio alcun corrispettivo.

- Ci si potrebbe domandare, a questo punto, per quale motivo il legislatore regoli l'istituto della simulazione, considerato il carattere potenzialmente fraudolento che *ictu oculi* caratterizza la fattispecie in esame. La risposta a tale interrogativo risiede in due ordini di ragioni:
 - 1) Da un lato, l'ordinamento considera le parti libere di determinare gli effetti del contratto tra loro in essere, e di “manipolare” appunto tali effetti in modo da renderli il più possibile idonei a realizzare l'assetto di interessi da loro concretamente perseguito.
 - 2) D'altro lato, il legislatore si preoccupa proprio di “contenere” le conseguenze pregiudizievoli che la simulazione può determinare rispetto ai terzi, interessati o a far valere la realtà dei fatti, o a preservare la situazione apparente sulla quale hanno riposto ragionevole affidamento, contemperando pertanto entrambe le esigenze, delle parti e dei terzi, nonché, come vedremo esaminando la disciplina, gli interessi generali.

- **Simulazione assoluta e simulazione relativa:** Dalla trattazione finora svolta, è già emerso che la simulazione può essere di due tipi. Distinguiamo infatti:

- ❖ La **simulazione assoluta**, la quale ricorre allorquando le parti sono d'accordo nel **non attribuire effetti** al contratto apparentemente concluso; dalla
 - ❖ **Simulazione relativa**, nella quale viceversa le parti programmano la produzione degli effetti propri di un negozio diverso da quello apparente (c.d. contratto dissimulato), del quale devono però, come meglio preciseremo, sussistere i requisiti di sostanza e forma.
- La simulazione relativa può essere riferita alla **causa** (Tizio e Caia simulano una vendita, mentre in realtà vogliono gli effetti della donazione), **all'oggetto** (Tizio e Caio dichiarano di compravendere un bene per 1000, mentre in verità il prezzo pattuito è pari a 1500) o alle **parti** del contratto.
 - In quest'ultimo caso si realizza la fattispecie tradizionalmente definita **interposizione fittizia**: viene simulato un contratto tra Tizio e Caio (c.d. persona interposta), mentre in verità quel medesimo contratto deve vincolare Tizio e Sempronio (c.d. interponente). Tutti i soggetti dell'operazione (Tizio, Caio e Sempronio) sono cioè d'accordo nel far figurare Caio come contraente apparente, mentre è Sempronio che assume di fatto la posizione di parte del suddetto negozio.
 Alla luce della definizione appena esposta, è possibile individuare la differenza tra l'interposizione fittizia e **l'interposizione reale (formula con la quale si**

indicano le ipotesi dell'agire in nome proprio ma per conto altrui: cosiddetta rappr. indiretta): nella prima ipotesi, infatti, i soggetti dell'operazione concordano nel fare apparire la persona interposta come vincolato ad un rapporto negoziale che invece è impegnativo per l'interponente.

L'interposizione reale, invece, ricorre allorché la persona interposta manifesta la volontà di concludere un contratto in nome proprio ma nell'interesse dell'interponente, sul quale verranno successivamente riversati gli effetti del negozio così concluso, rispetto al qual il medesimo interponente è realmente estraneo.

Esempio: Tizio conferisce a Caio mandato per acquistare un determinato bene da Sempronio; Caio (mandatario, e persona interposta) stipula la relativa compravendita con Sempronio, e diviene così proprietario del bene oggetto di tale vendita. Successivamente, in esecuzione del contratto di mandato, è tenuto a ritrasferire a Tizio la *res* acquistata per lui da Sempronio.

- **Elementi costitutivi dell'operazione simulatoria.** Ogni ipotesi di simulazione (assoluta o relativa che sia) si basa sull'esistenza di due distinti negozi: il contratto apparente e l'accordo di simulazione - diretto a neutralizzare, in tutto o in parte, l'efficacia del contratto apparente ed eventualmente ad individuare gli effetti di cui invece le parti vogliono la produzione -. Le dichiarazioni di volontà costitutive dell'accordo di simulazione sono definite **controdeklarazioni**; il

documento che contiene tale accordo viene tradizionalmente qualificato come **controcrittura**.

EFFETTI DELLA SIMULAZIONE TRA LE PARTI.

- Come già anticipato, il legislatore considera le parti libere di incidere sugli effetti del contratto, così da rendere tali effetti compatibili con l'assetto di interessi diviso dagli stipulanti medesimi. La disciplina degli effetti della simulazione tra le parti è dunque ispirata al principio in forza del quale **la realtà prevale sull'apparenza**.

- ❖ **Simulazione assoluta:** nessuna modificazione si produce tra le parti. Il negozio risulta infatti completamente privo di effetti per i contraenti.

- ❖ **Simulazione relativa:** come già accennato, tale le parti si producono gli effetti propri del contratto dissimulato, purché di tale contratto **ricorrano i presupposti di sostanza e di forma**.

- **Presupposti di sostanza:** dalle controdeklarazioni deve emergere non solo l'intento delle parti di porre in essere un contratto diverso da quello simulato, ma anche gli elementi essenziali di questo contratto, che deve avere con causa lecita ed il cui oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (es. vendita di cosa futura che sottende una donazione di cosa futura).

- **Presupposti di forma:** il contratto dissimulato deve presentare i requisiti di forma richiesti per la sua validità (ad es., se un contratto di comodato avente ad oggetto un bene immobile sottende in realtà una vendita immobiliare, l'accordo di simulazione dovrà rivestire forma scritta e dunque risultare almeno da scrittura privata).

Qualora per la validità del contratto dissimulato sia poi richiesta la forma dell'atto pubblico (come nel caso della vendita utilizzata per simulare una donazione), la dottrina è concorde nel ritenere che gli effetti di tale negozio si possano produrre anche se la forma pubblica viene utilizzata nella stipulazione del solo contratto apparente (l'impiego della forma pubblica per il contratto dissimulato renderebbe infatti inutile il ricorso alla simulazione, considerato che il negozio dissimulato diverrebbe facilmente conoscibile dai terzi).

EFFETTI DELLA SIMULAZIONE RISPETTO AI TERZI.

- Gli artt. 1415 e 1416 c.c. regolano invece l'altro aspetto della simulazione, quello relativo alla posizione dei terzi che, trovandosi coinvolti nella vicenda simulatoria, possono avere interesse o a far emergere i reali intendimenti degli stipulanti, o a consolidare la situazione di apparenza delineata dal negozio simulato, nella quale hanno fatto affidamento.

Si distinguono diverse categorie di terzi “interessati” dalla simulazione, sottoposte a trattamenti differenziati.

1. **Terzi pregiudicati dalla simulazione.** I creditori del e gli aventi causa dal simulato alienante possono agire in giudizio per far accertare la simulazione che pregiudica i loro diritti. (**art. 1415, comma 2**).

Esempi:

A) Per sottrarre il bene X all’aggressione dei creditori, Tizio vende simulatamente tale bene a Caio, con l’intesa che Tizio in realtà conserverà la proprietà della cosa e Caio non dovrà pagarne il prezzo. Sempronio, creditore di Tizio, può agire in giudizio per dimostrare che l’alienazione compiuta da Tizio a favore di Caio è in realtà simulata, che la *res* è sempre rimasta nel patrimonio del suo debitore e che dunque egli può soddisfarsi su di essa.

B) Tizio vende simulatamente il bene X a Caio, quindi lo aliena a Sempronio in forza di una vendita vera e reale. Sempronio ha interesse a far accertare che la precedente vendita conclusa tra Tizio e Caio era simulata, e che dunque il suo dante causa era ancora proprietario del bene quando glielo ha alienato.

2. **Aventi causa del simulato acquirente:** la simulazione non può essere opposta né dalle parti (che danno vita alla situazione di apparenza sulla quale il terzo fa affidamento) né dai creditori o dagli aventi causa dal simulato alienante (i quali, peraltro, quasi mai sono in buona fede, poiché spesso sanno, o comunque dovrebbero sapere, che la realtà sulla quale fondano il

loro acquisto è contraddetta da una situazione di apparenza – il contratto simulato – suscettibile di ingannare altri terzi) a coloro i quali in buona fede acquistano diritti dal simulato acquirente, che tale appare sulla base del negozio apparente. Sono fatti salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione. **(art. 1415, comma 1)**

Esempio:

Tizio vende simulatamente a Caio il bene X, per sottrarlo all'azione esecutiva del suo creditore Sempronio. Successivamente, Caio rivende lo stesso bene a Mevio, il quale ignora la natura simulata del titolo del suo dante causa, e fa dunque affidamento sulla situazione di titolarità apparente nella quale Caio si trova in forza del negozio simulato.

In questo caso, né Tizio, né Sempronio possono far valere nei confronti di Mevio la simulazione che caratterizzava il titolo di Caio: l'acquisto di Mevio – avente causa in buona fede dal simulato acquirente – è dunque fatto salvo.

3. **Creditori del simulato acquirente**: la simulazione non può essere opposta dalle parti ai creditori del simulato acquirente che in buona fede hanno pignorato il bene **(art. 1416, comma 1)**.

Esempio:

Tizio vende simulatamente a Caio il bene X, ancora con l'intesa che Tizio mantenga la proprietà del bene e Caio non debba pagarne il prezzo. Sempronio, creditore di Caio, dinanzi ad un nuovo cespite acquisito al patrimonio del suo debitore, decide di

pignorarlo e di soddisfarsi su di esso. Se Sempronio era ignaro della natura simulata del titolo del suo debitore, la simulazione non può essergli opposta né da Tizio, né da Caio: anche in questo caso, la situazione apparente nella quale il terzo ha fatto in buona fede affidamento prevale rispetto alla realtà negoziale in concreto voluta dalle parti.

4. **Conflitti tra creditori (art. 1416, comma 2):** nel conflitto tra creditori del simulato alienante e creditori del simulato acquirente, prevalgono i creditori del simulato alienante, purché:

- ❖ Il loro credito sia anteriore al perfezionamento del negozio simulato. Invero, i creditori che hanno acquisito il loro diritto successivamente alla stipulazione di tale negozio non possono aver fatto affidamento sul bene oggetto di tale negozio, salvo che non fossero consapevoli della simulazione, ma in tal caso non vi sarebbe alcuna ragione di tutelare il loro affidamento. HO INTESO BENE Ciò CHE VOLEVI DIRE?
- ❖ I creditori del simulato acquirente siano creditori chirografari (i creditori che abbiano acquisito un diritto reale di garanzia vengono considerati alla stregua degli aventi causa dal simulato acquirente, ai quali la simulazione è inopponibile ai sensi dell'art. 1415 comma 1).

PROVA DELLA SIMULAZIONE (ART. 1417 C.C.).

➤ Dato che la simulazione costituisce un'ipotesi di divergenza tra volontà e dichiarazione, grande rilievo assume il problema relativo alla determinazione degli strumenti attraverso cui tale divergenza può essere dimostrata in sede processuale. Sul punto, l'art. 1417 c.c. prevede regole diverse a seconda del fatto che la domanda diretta ad accertare la simulazione sia proposta da una delle parti, ovvero da un terzo.

❖ I **terzi**, infatti, in quanto estranei all'accordo di simulazione, possono provare la simulazione con **ogni mezzo**: in particolare, possono avvalersi della prova testimoniale o di presunzioni semplici (art. 2729 c.c.).

❖ Le parti, invece, rimangono soggette ai limiti dell'art. 2722 c.c., il quale dispone che la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleggi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea. Gli stipulanti possono pertanto dimostrare la simulazione del negozio da loro posto in essere solamente producendo in giudizio la controscrittura.

I contraenti possono avvalersi della prova testimoniale solamente quando – in caso di simulazione relativa - intendono far valere l'illiceità del contratto dissimulato, ed agevolare dunque l'emersione in sede processuale dell'illiceità di tale contratto.